

## **Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...  
decreta:

I

La legge federale del 22 dicembre 1999<sup>1</sup> sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 5–7*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.

<sup>6</sup> Le monete logore o deteriorate devono essere rimborsate al valore nominale.

<sup>7</sup> Per via d'ordinanza il Consiglio federale può prevedere una deduzione sul valore nominale delle monete deteriorate per cause diverse dall'usura.

*Art. 8 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> RS 941.10

<sup>1</sup> La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il valore nominale del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

<sup>1bis</sup> Per via d'ordinanza la Banca nazionale svizzera può prevedere una deduzione sul valore nominale dei biglietti deteriorati per cause diverse dall'usura.

*Art. 9 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> La Banca nazionale svizzera cambia al valore nominale i biglietti ritirati emessi dopo il 1976 con la sesta serie o una serie successiva. È fatto salvo l'articolo 8.

<sup>4</sup> Abrogato

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.